



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



**Prot.N. DPL03062100015**

Palazzo Ducale, Venezia 26 maggio 2021.

"Non si può separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in pace senza libertà "

Trattato internazionale pubblico che istituisce l'Organizzazione Internazionale sui generis Unione popoli d'Europa.

Il Presente trattato "Popoli d'Europa" è disciplinato dal diritto internazionale della Convenzione di Vienna. Trattati conclusi tra stati, altri soggetti del diritto internazionale e persone fisiche a democrazia diretta.

A Sua Eccellenza, Segretario Generale delle Nazioni Unite, Signor António Guterres, U.N. Office of Legal affairs, Mr. Miguel de Serpa Soares, 760 United Nations Plaza New York - N.Y. 10017 - USA.

A U.N. - OHCHR, Ms. Michelle Bachelet Jeria, Palais Wilson - Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève - SUISSE.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) Rue de Montbrillant 94, 1201 Genève - SUISSE.

Comitato Internazionale della Croce Rossa, 19 Avenue de la Paix 1202, Ginevra - Svizzera.

All' O.E.C.D. - Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE) General Secretary, Mr. Angel Gurría 2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE

All' Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Sig. Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi - Weststraat 200 1049 Bruxelles - Belgium.

BIS - Centralbahnplatz 2, 4051 Basilea - Svizzera.

World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA.

Eseguito da:

Dipartimento federale degli affari esteri del Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti.

Autorità Nazionale Veneta.

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Segretario Generale delle Nazioni Unite. Mr. António Guterres "I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli". Obblighi riflessi nella risoluzione dell'Assemblea Generale 1514 (XV).

Segretario Generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Mr. Angel Gurría: "l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990".

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

[segreteria@clnveneto.net](mailto:segreteria@clnveneto.net) - [www.clnveneto.net](http://www.clnveneto.net)



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani ed in democrazia, il Consiglio, in data 29 aprile 1999, ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppo ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

Il diritto di autodeterminazione dei Popoli d'Europa, quale norma di *ius cogens*: one country two systems, a protezione della tutela dei diritti fondamentali.

Le parti contraenti della presente convenzione,

considerando l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi costituzionali e sociali, constatando che i principi del libero consenso e della buona fede nonché la norma *pacta sunt servanda* sono universalmente riconosciuti, affermando che le controversie relative ai trattati devono, così come le altre controversie internazionali, essere composte con mezzi pacifici e secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale, ricordando la decisione dei Popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi sorti dai trattati, coscienti dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei Popoli e il loro diritto di disporre di sé stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di fare uso di minacce o dell'uso della forza ed il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati realizzati dalla presente convenzione gioveranno ai fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare delle relazioni amichevoli tra le Nazioni e di porre in atto la collaborazione internazionale, affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario, *jus cogens-erga omnes*, continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione,

(preambolo)

i Popoli d'Europa, nel creare tra loro un'Unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione dei Popoli d'Europa si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione dei Popoli d'Europa contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture, delle religioni, delle usanze e delle tradizioni dei Popoli d'Europa e fondamento nei principi cristiani; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento, sempre nel rispetto delle regole vigenti in ciascun Stato sovrano. A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta. La presente Carta Costituzionale riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti dagli obblighi internazionali, dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Internazionale. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Con il presente trattato, le parti contraenti istituiscono tra loro l'Unione Europea Popoli d'Europa, in appresso denominata «Unione Popoli d'Europa», alla quale gli Stati membri, Organizzazioni

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

[segreteria@clnveneto.net](mailto:segreteria@clnveneto.net) - [www.clnveneto.net](http://www.clnveneto.net)



internazionali e persone fisiche a democrazia diretta, attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'Unione sempre più stretta tra i Popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini a democrazia diretta.

L'Unione Popoli d'Europa si fonda sul presente trattato ed ha valore giuridico.

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori ed il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione ed al progresso sociale, e su di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta convenzionale è lo Zecchino, moneta che deve essere la risultante delle diverse forme di regolazione del credito dei singoli Stati e che tenga conto delle diverse strutturazioni economiche e produttive di ciascuno Stato; lo zecchino è la moneta convenzionale degli stati e delle regolazioni tra Stati, fermo restando la possibilità di ciascuno Stato di emettere propria moneta o strumenti monetari e finanziari atti a sostenere l'economia locale, proprio come principio di libertà di ciascuno e di sovranità dei popoli. A tal fine lo Zecchino rappresenterebbe l'unità monetaria risultante da un paniere di valute Stati e la banca centrale fungerebbe da prestatore di ultima istanza e da camera di compensazione nelle transazioni della Confederazione e garantirebbe la necessaria elasticità dei cambi volta a superare crisi locali, senza che questa si trasformi in una concorrenza sleale verso altre economie degli Stati confederati. Ognuno è libero di aderire o meno alla moneta comune, fermo restando che l'uscita dalla confederazione implica anche l'uscita da questo sistema monetario e viceversa. Al fine di armonizzare il sistema economico comune agli Stati confederati, la moneta comune deve essere accompagnata da misure comuni in tema di fiscalità, in modo che politica monetaria e politica fiscale possano interagire senza lasciare solo ad una il compito di come raggiungere un equilibrio economico generale del sistema Confederale.



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione Popoli d'Europa afferma e promuove i suoi valori ed interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà ed al rispetto reciproco tra i Popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze attribuite dal presente Trattato.

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti lo strumento di ratifica e sarà depositato presso il governo del Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

Il presente Trattato entrerà in vigore alla sua ratifica.

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e veneta. I testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, saranno depositati negli archivi del governo Veneto, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Il presente Trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua.

Pertanto, l'Unione Popoli d'Europa dell'Organizzazione Internazionale sui generis "Unione Popoli d'Europa" riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati in appresso:

Adozione in via transitoria della Costituzione federale della Confederazione svizzera.

Statuto

In nome di Dio Onnipotente,

I Popoli d' Europa,



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'Unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un Popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione.

**Titolo primo: Disposizioni generali**

**Art. 1**

I Popoli d'Europa costituiscono la Confederazione Europea dei Popoli d'Europa.

**Art. 2 Scopo**

La Confederazione dei Popoli d'Europa tutela la libertà ed i diritti dei Popoli e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza degli Stati facenti parte della confederazione.

Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

**Art. 3 Federalismo**

I Popoli sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

**Base giuridica: Codificazione.**

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili ed imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario, che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria identità personale, integrità fisica e mentale, alla salute e al godimento dei propri beni. Nessuno deve essere discriminato per ragioni attinenti alla razza, al sesso, alla religione o per altri motivi contrari al diritto internazionale. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo, richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue: a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale; b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali; c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo; d. Il diritto di tutti i popoli alla pace; e. Il diritto ad un ordine economico internazionale fondato sul benessere soggettivo individuale che trova esplicitazione in un benessere collettivo basato

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

[segreteria@clnveneto.net](mailto:segreteria@clnveneto.net) - [www.clnveneto.net](http://www.clnveneto.net)



sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli stati; f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone ed individui; g. La promozione ed il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena ed uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali; h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale; i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite; j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio ed una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni da e verso paesi in via di sviluppo; k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce ad un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione ed il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili ed amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo; l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione; m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie; n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura; o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli: Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

## DIRITTO ALL'ESISTENZA

### Articolo 1

Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

### Articolo 2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale e di fede religiosa, fermo restando le radici cristiane dei popoli europei.

### Articolo 3



Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

#### Articolo 4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.

#### DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA

#### Articolo 5

Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile ed inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

#### Articolo 6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

#### Articolo 7

Ogni popolo ha il diritto ad un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

#### DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

#### Articolo 8

Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.

#### Articolo 9

Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.

#### Articolo 10

Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.

#### Articolo 11

Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.

#### Articolo 12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.

#### DIRITTO ALLA CULTURA

#### Articolo 13



Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.

#### Articolo 14

Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

#### Articolo 15

Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.

#### DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI

#### Articolo 16

Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione ed al miglioramento del proprio ambiente.

#### Articolo 17

Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extra atmosferico.

#### Articolo 18

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

Le parti contraenti della presente, considerando l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi costituzionali e sociali, constatando che i principi del libero consenso e della buona fede nonché la norma pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti, affermando che le controversie relative ai trattati devono, così come le altre controversie internazionali, essere composte con mezzi pacifici e secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale, ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi sorti dai trattati, coscienti dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di sé stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di fare uso di minacce o dell'uso della forza ed il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati realizzati dalla presente Convenzione gioveranno ai fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare delle relazioni amichevoli tra le Nazioni e di porre in atto la collaborazione internazionale, convengono che le norme del diritto internazionale consuetudinario, continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione.

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il Popolo come soggetto distinto dallo Stato. L'Organizzazione internazionale sui generis Popoli d'Europa, ha personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti ed obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale sui



generis Popoli d'Europa, ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderla attrice della Comunità internazionale, quindi idonea ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto. La promozione della pace e dei diritti dell'uomo figura tra le priorità della politica dell'Organizzazione internazionale sui generis Popoli d'Europa. La protezione delle singole persone e della loro dignità è dunque centrale. Ogni essere umano deve poter vivere libero dalla paura, dal bisogno ed in pace. L'Organizzazione internazionale sui generis Popoli d'Europa, si impegna in questo senso non solo sul campo ma anche presso organizzazioni internazionali. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007

14 aprile 1952 - Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"

Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea Generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di Patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavori futuri della Commissione per i diritti umani)

Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea Generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali)

Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea Generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti umani di un articolo relativo al diritto dei popoli all'autodeterminazione)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani i lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 ( E / 2256 )

Commissione per i diritti umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E / CN.4 / L.24 , 16 aprile 1952)

Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea Generale del 16 dicembre 1952 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea Generale del 21 dicembre 1952 (Diritto di sfruttare liberamente la ricchezza e le risorse naturali)

Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea Generale del 28 novembre 1953 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sui diritti umani, progetto di risoluzione congiunto presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E / CN.4 / L / 381, 1954)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 ( E / 2573 )



Consiglio economico e sociale, Rapporto del Comitato sociale al Consiglio economico e sociale, 26 luglio 1954 ( E / 2638 )

Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione comune presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Report of the Third Committee, A / 2829, 4 December 1954)

Report of the Third Committee to the General Assembly (A / 2829, 4 December 1954).

General Assembly resolution 837 (IX) del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E / 2731)

Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea Generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale per il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Rapporto del Terzo Comitato all'Assemblea Generale (A / 4019, 3 dicembre 1958)

Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A / PV.788 )

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958 (Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario Generale, "Riepilogo storico delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulla loro ricchezza e risorse naturali" (A / AC.97 / 1, 12 maggio 1959)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E / 3334)

Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Preliminare studio, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A / AC.97 / 5 e Corr. 1 e Add. 1)

Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della sua terza sessione, maggio 1961 (E / 3511)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3, 10 maggio 1961)



Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivisto presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3 / Rev.2, 18 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A / AC.97 / 10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E / 3511, allegato)

Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio economico e sociale del 3 agosto 1961

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961)

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità Permanente sulle risorse naturali)

Assemblea Generale, Resoconti sommari delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenuti nel Secondo Comitato dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A / C.2 / 17 / SR.798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)

Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)

Assemblea Generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194 )

Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea Generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali)

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia)

Carta Atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)

Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000



Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Sentenze Corte Penale Internazionale - I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, I.C.J.

Codificazione del 2001 da parte della CDI

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP)

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Risoluzione 18/6

Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale:

Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010

Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010

Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)

Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentante legittimo delle aspirazioni del popolo Siriano.



Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte Internazionale di Giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo Stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea Generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea Generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, tenuto conto della sua delibera 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituiva la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali ed incaricato di condurre una piena indagine sullo stato della sovranità permanente sulla ricchezza e sulle risorse naturali come costituente di base del diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento ed ha deciso inoltre che, nella conduzione dell'indagine completa sullo stato della sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai diritti e doveri degli Stati, ai sensi del diritto internazionale ed all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, tenuto conto della sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali devono essere esercitati nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle persone dello Stato interessato. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contrario allo spirito ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed ostacola il sviluppo della cooperazione internazionale e mantenimento della pace.

Obblighi Jus cogens- Erga Omnes e norme imperative.

Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale (2001)



il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto. La codificazione del 2001 da parte della CDI: I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l'attribuzione della condotta allo Stato. Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale. Tipi di violazioni di norme. La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo). 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi). 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad). Attribuzione del comportamento illecito. 1) il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4 CDI). 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato ad esercitare autorità di governo (art. 5 CDI). 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia. Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile. La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento. La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC). Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito Jus cogens e delle norme imperative. il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione.

La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.

L'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite recita: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo: a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio, delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo; c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) di trasmettere regolarmente al



Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce infatti un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali sull'occupazione territoriale. V., ex multis, R. Ago, *Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale*, Roma, 1934; F. Capotorti, *L'occupazione nel diritto di guerra*, Napoli, 1949; A. Migliazza, *L'occupazione bellica*, Milano, 1949; G. Ballardore Pallieri, *Diritto bellico*, Padova, 1954, p. 300 ss.; C. Curti Gialdino, *Occupazione bellica*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, *Iraq: illecita occupazione, resistenza popolare, autodeterminazione irakena*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, *Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti nel campo economico*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, p. 978 ss.; M. Arcari, *Autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tutela dei diritti dell'uomo e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda di fronte ai giudici britannici*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, p. 1083 ss.; A. Gattini, *Occupazione bellica*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 3889 ss.; A. Carcano, *L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale*, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, *The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law*, Boston/Leiden, 2009; I. Di Bernardini, *La tutela dei diritti umani in regime di occupazione belligerante nel caso dell'Iraq*, in *I diritti dell'uomo*, n. 3/2009, p. 27 ss.; A. Gioia, *The Belligerent Occupation of Territory*, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), *The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An International Legal Perspective*, L'Aja, 2009, p. 351 ss.; S. Vezzani, *Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione territoriale illegittima*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2011, p. 799 ss.; N. Corso, *Occupazione militare e tutela della proprietà privata*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2012, p. 5 ss.; M. Pace, *Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema d'Israele*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3/2012, p. 679 ss.; A. Annoni, *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2012; E. Benvenisti, *The international Law of Occupation*, Oxford, 2012. Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. V., per tutti, S. Sur, *L'interprétation en droit international public*, Parigi, 1974; M.K. Yass en, *Interprétation des traités d'après la Convention de Vienne*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 116, 1976, p. 44 ss.; M. Bos, *Theory and Practice of Treaty Interpretation*, in *Netherlands International Law Review*, 1980, p. 3 ss.; S. Bariatti, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, cit.; R. Kolb, *Interprétation et création du droit international*, Bruxelles, 2006; R. Gardiner, *Treaty Interpretation*, Oxford, 2008; L. Gradoni, *Regole di interpretazione difficili da interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, p. 809 ss.; E. Feola, *I principi sull'interpretazione dei trattati nella giurisprudenza recente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)*, in *La Comunità Internazionale*, 2011, p. 473 ss.; C. Ragni, *Interpretazione dei trattati e "standard of review" nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: riflessioni sull'affare della "Caccia alla balena nell'Antartico"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, p. 725 ss.. Più recentemente v. anche S. Bariatti, *L'accordo nel sistema delle fonti ed il diritto dei trattati*, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., p. 104 ss. Gli artt. 1 e 55 della Carta



delle Nazioni Unite, assume una particolare portata diretta in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>, relativo alle Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). In questo parere la Corte, sottolineando l' illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativi a questo territorio. Sugli effetti dei trattati rispetto a Stati terzi v. p. E. Jimenez De Arechaga, Treaty Stipulations in Favour of Third States, in American Journal of International Law, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, Les effets des traités internationaux à l'égard des Etats tiers, Parigi, 1966; F. Cahier, Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 143, 1974, p. 589 ss.; C. Rozakis, Treaties and Third States: a Study in the Reinforcement of the Consensual Standards in International Law, in Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, Third Parties and the Law of Treaties, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaigian e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale, Torino, 2014. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Allo stesso modo, anche l'art. 64 della Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53, «le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; e b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale». Dall'altro lato, «nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale». Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati v., per tutti, F. Capotorti, L'extinction et la suspension des traités, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 415 ss.; J. Verhoeven, Invalidity of Treaties: Anything New in/under the Vienna Conventions?, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, 2011, p. 297 ss.; T.O. EliLlas, Problems concerning the Validity of Treaties, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 134 ss. Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda P. De Sena,



Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a cura di), *Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali*, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta. In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione. In tema cfr. E. Rebasti, *Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea ed il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale*, in A. Caligi uri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, *L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier*, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Leiden, 2009, p. 165 ss.; M. Dawi dowi cz, *Trading Fish or Human Rights in Western Sahara? Self-Determination, Non-Recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement*, in D. French (ed.), *Statehood, Self-Determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, Cambridge, 2013, p. 250 ss. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in I.C.J. Reports, 2010, p. 403 ss., p. 438, par. 82). Sulla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, *The International Court of Justice and the Right of Peoples to Self-Determination*, in LOWE, FITZMAURICE (eds.), *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, *Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice*, in *Netherlands International Law Review*, 2009, p. 429 ss. *L'actio popularis ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales*, Paris, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, *Third report on State responsibility*, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94. *South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)*, Second Phase, sent. 18 luglio 1966, in I.C.J. Reports, 1966, p. 6 ss., p. 47, par. 88: «the argument amounts to a plea that the Court should allow the equivalent of an “actio popularis”, or right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a public interest. But although a right of this kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to international law as it stands at present». Per un commento v. PAPA, *I rapporti*, cit., p. 633 ss. in relazione all'affare Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, la quale si era limitata ad escludere la propria competenza in applicazione del principio c.d. dell'Oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, *Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga omnes*, in PICONE, *Comunità internazionale*, cit., p. 693 ss.). Essa era stata invece ampiamente discussa dalle parti e approfondita, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: cfr., anche per i necessari riferimenti, TAMS, *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*, Cambridge, 2005, pp. 185-186. *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, sent. 20 luglio 2012, in I.C.J. Reports, 2012, p. 422 ss., p. 448 ss., par. 64 ss., su cui v. PAPA, *Interesse ad agire davanti alla Corte Internazionale di Giustizia e tutela di valori collettivi nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 79 ss. Il par. 6 del commento all'art. 54 dell'articolato sulla responsabilità, UN Doc. A/56/10, p. 355. Ma v., per una lettura della prassi favorevole alla legittimità di tali contromisure (limitatamente però alle ipotesi di gravi illeciti erga omnes), TAMS, *Enforcing*, cit., p.



198 ss.; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement without Public Law Safeguards? An Analysis of State Practice on

Third-party Countermeasures and Their Relationship to the UN Security Council, in *British Yearbook of International Law*, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, *The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the Non-injured State and the Idea of International Community*, London/New York, 2010, p. 90 ss.; SICILIANOS, *Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community*, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (eds.) *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, p. 1137 ss. La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V. PICONE, *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352)*, vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, *Le contromisure nel diritto internazionale*, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, *Public Law Enforcement*, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli Stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, *Les réactions décentralisées à l'illicite*, Paris, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che saranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, nel par. 6): v. ad esempio CARELLA, *La responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Napoli, 1985, p. 198. Altri invece qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'autodeterminazione: così CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 158. Separate opinion of Judge Kooijmans, in *I.C.J. Reports 2004*, p. 219 ss., p. 231, par. 40; e, in dottrina, PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 931; VILLALPANDO, *Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires*, in *Annuaire français de droit international*, 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, *Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts Responsibility*, in FASTENRATH et al. (eds.), *From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PAPA, op. cit., pp. 689-690. Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento: CHRISTAKIS, *L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales*, in TOMUSCHAT, THOUVENIN (eds.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, *The Duty not to «Recognize as Lawful» a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?*, ibid., p. 99 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation*, in *The Law of International Responsibility*, cit., p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, *The Obligation of Non-Assistance to the Responsible State*, ibid., p. 687 ss. TALMON, *The Duty*, cit., pp. 103, 117 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition*, cit., pp. 683-684; PICONE, *Il ruolo*, cit., p. 968. par. 8 del commento all'art. 41, UN Doc. A/56/10, p. 289. Legal Consequences for States of the Continued



Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), parere del 21 giugno 1971, in I.C.J. Reports, 1971, p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. Ibid., p. 56, par. 125: «the non-recognition of South Africa's administration of the Territory should not result in depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the Territory». Sui problemi interpretativi sollevati da questo brano v. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 49 ss. CHRISTAKIS, op. cit., p. 144 ss.; TALMON, The Duty, cit., p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé, in Revue belge de droit international, 2012, p. 147 ss., p. 150 ss. Tale accezione ampia si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss. L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement, in European Journal of International Law, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 50-51 e DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBASTI, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele ». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in Raccolta, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita, in European Law Review, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia, in Studi sull'integrazione europea, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel, in The Palestine Yearbook of International Law, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88-89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del



Marocco (formula assai generica ed inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale ha natura essenzialmente interpretativa. Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea: v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo saharawi sulle risorse naturali, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, *The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South*, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, *La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc*, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, *L'accord de pêche CE-Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à quelle illicéité internationale?*, in *Revue belge de droit international*, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, *Oltre la politica di condizionalità*, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly, from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations » (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. Infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev. 1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets [...], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions



against companies and entities involved in the construction of the wall and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento). Sull' inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 951 ss.; ID., Il ruolo dello Stato leso, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, Responsabilità internazionale degli Stati, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniera, e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale, Pisa, 1974; IOVANE, La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea Generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter»), o la ris. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organization - SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta Africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have [...] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale, in Revue belge de droit international, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, op. ult. cit., p. 324 ss. (secondo il quale però l'ammissibilità di questa forma di aiuto sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADO, op. cit., p. 141 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 126 ss. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprime in modo violento l'autodeterminazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, op. cit., p. 130 ss.). Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, Autodeterminazione dei popoli, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24-25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27



maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., p. 116 ss.; CASSESE, Self-Determination, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., p. 133 ss.; CORTEN, L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), *Usò della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force, in *Questions of International Law*, 2014, Zoom-out I, [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org). Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, [www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20](http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20)); e, in dottrina, PAUST, International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring, in *Cornell International Law Journal*, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, Self Determination and the Syrian Conflict - Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have, in *EJIL: Talk!*, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, Which Entity is the Government of Libya and Why Does It Matter?, in *EJIL: Talk!*, 16 giugno 2011; ID., Self Determination and the Syrian Conflict, cit.; TALMON, Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, in *Chinese Journal of International Law*, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition, in *EJIL: Talk!*, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba», in *Federalismi.it*, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria». Si veda, sul punto, ampiamente RUYSS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in *Chinese Journal of International Law*, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in *The Telegraph*, 29 giugno 2011, [www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html](http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html). In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, [www.gov.uk/government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria](http://www.gov.uk/government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria); nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 [www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communicationsben-](http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communicationsben-). Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, The Provision of Arms and «Non-lethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces, in *University of New South Wales Law Journal*, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 ([www.consilium.europa.eu/ue\\_docs/cms\\_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf](http://www.consilium.europa.eu/ue_docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf)).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati.

La norma posta a tutela di interessi fondamentali - rectius: di un obbligo erga omnes - ipsius animi promptitudinem è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei diritti umani, Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Il diritto internazionale riconosce all'individuo una personalità internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, ossia i patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico. La legge dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica. I diritti umani universali non sono disgiunti dal diritto di autodeterminazione dei popoli: eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione. L'autodeterminazione è il diritto dei Popoli di scegliere liberamente il regime politico, economico, sociale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli di uguali diritti e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati. Essi ricordano anche l'importanza dell'impegno a sanzionare ed eliminare qualsiasi forma di violazione di questo principio. Dagli obblighi diritti e doveri derivanti dalle norme di diritto internazionali dello stato di diritto: tutti i poteri riposano su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti. In forza dei principi, che caratterizzano lo Stato di diritto, sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione, autodecisione, autoidentificazione, solennemente proclamati e riconosciuti. Laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli Stati, i primi devono prevalere.

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese dai cittadini a democrazia diretta, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire l'Unione Popoli d'Europa

Ogni firmatario può recedere dal presente trattato in ogni momento. La presente costituisce l'adesione allo Statuto di Roma e Nazioni Unite. La Corte Internazionale di Giustizia è la Corte di riferimento.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Le parti contraenti della presente convenzione,

data 26 maggio 2021

Fatto a Venezia, addì ventisei maggio duemilaventiuono.

elenco dei firmatari

Stati

Organizzazioni internazionali

Persone a democrazia diretta



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



*Responsabile* degli affari giuridici del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa - Paluan Franco

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia  
Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati  
[segreteria@clnveneto.net](mailto:segreteria@clnveneto.net) - [www.clnveneto.net](http://www.clnveneto.net)